

Norme & Tributi

Dall'anticorruzione il faro sulle segnalazioni

Whistleblowing

Pubblicate linee guida e regolamento per applicare le novità

Limite di 50 dipendenti riferito agli occupati nell'anno precedente

Giovanni Negri

Indicazioni sul conteggio dei lavoratori, chiarimenti sulla trattazione delle segnalazioni anonime, precisazioni sulle attività che è tenuto a svolgere chi deve gestire le segnalazioni, con attenzione particolare per quelle anonime, risposte sulle condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni. Arrivano, in coincidenza con l'entrata in vigore di sabato scorso del pacchetto di novità normative per la azione al di sopra dei 250 dipendenti (per le altre l'appuntamento è al prossimo dicembre), le nuove Linee guida dell'Autorità anticorruzione sul whistleblowing, approvate con delibera dello scorso 12 luglio. Come pure, a essere stato pubblicato, dopo segnalazione sulla «Gazzetta» di sabato 15 luglio, è il Regolamento della medesima Anac per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio

entro le ritorsioni. Quanto alle Linee guida, ricche di esecutive indicazioni operative, Anac osserva innanzitutto che il conteggio della media dei lavoratori in un'azienda nel settore privato, necessario per stabilire quando si supera la soglia dei 50 lavoratori condizione per cui l'impresa sia compresa nell'ambito di applicazione della disciplina, va effettuato con riferimento all'ultimo anno solare precedente, con l'eccezione delle imprese di nuova costituzione, nelle quali si considera l'anno in corso.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate da Anac a segnalazioni ordinarie e trattate di conseguenza secondo quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In questi casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

Nel settore privato, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all'autonomia organizzativa di

ciascun ente, tenuto conto delle esigenze legate alle dimensioni, alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta. Un ruolo che, esemplificano le Linee guida, può essere affidato, tra gli altri, agli organi di internal audit, all'organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo 231/2001, ai comitati etici. Quando il gestore si trova in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto a una specifica segnalazione (perché, per esempio, soggetto segnalato o segnalante), Anac ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna all'Autorità stessa.

In ogni caso il gestore deve svolgere la valutazione di ammissibilità, filtrando le segnalazioni che si caratterizzano per manifesta infondatezza per mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; accertato il contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti oppure segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfondibile.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, qualificandola come di whistleblowing, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne l'esistenza effettiva. Conclusa l'istruttoria, il gestore deve fornire un riscontro alla persona segnalante.

Il gestore può anche coincidere con l'internal audit o l'organismo di vigilanza previsto dal decreto 231

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A giugno coefficiente Tfr 1,003807

Rapporto di lavoro

**Nevio Bianchi
Pierpaolo Perrone**

A giugno il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2022 è 1,003807. L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.

Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati "senza tabacchi lavorati" diffuso ogni mese dall'Istat. In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre

dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si determina il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione.

L'indice Istat per giugno è 118,6. A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2022, su cui si calcola il 75%, è 0,338409. Pertanto il 75% è 0,253807. A giugno il tasso fisso è 0,750. Sommando quindi il 75% (0,253807) più il tasso fisso (0,750), si ottiene il coefficiente di rivalutazione, 1,003807.

In caso di corresponsione di una

anticipazione del Tfr, il tasso si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di una azienda con almeno 50 addetti che non ha aderito alla previdenza complementare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale di articolo e tabella

I coefficienti annuali e mensili

MESI	TFR MATURATO FINO AL PERIODO COMPRESO TRA	AUMENTO PREZZI AL CONSUMO OPERAI E IMPIEGATI				TASSO FISSO 1,5%	TOTALE COEFF. DI RIVALUTAZ.	MONTANTE MESE
		INDICE ISTAT	DIFF.	INCIDENZA %	75% DELLA INCIDENZA			
Dic. 2013	15.12-14.01	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	1,922535	1,019225
Dic. 2014	15.12-14.01	107	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	1,01500000
Dic. 2015	15.12-14.01	107	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	1,01500000
Dic. 2016	15.12-14.01	100,3 ¹	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304	1,01795304
Dic. 2017	15.12-14.01	101,1	0,8	0,797607	0,598205	1,500	2,098205	1,02098205
Dic. 2018	15.12-14.01	102,1	1,0	0,989120	0,741840	1,500	2,241840	1,02241840
Dic. 2019	15.12-14.01	102,5	0,4	0,391773	0,293830	1,500	1,793830	1,01793830
Dic. 2020	15.12-14.01	102,3	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	1,01500000
Dic. 2021	15.12-14.01	106,2	3,9	3,812317	2,859238	1,500	4,359238	1,04359238
2022 - DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2021 A TITOLO DI TFR								
Luglio	15.07-14.08	112,3	6,1	5,743879	4,307910	0,875	5,182910	1,05182910
Agosto	15.08-14.09	113,2	7,0	6,591337	4,943503	1,000	5,943503	1,05943503
Settembre	15.09-14.10	113,5	7,3	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ottobre	15.10-14.11	117,2	11,0	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Novembre	15.11-14.12	117,9	11,7	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712
Dicembre	15.12-14.01	118,2	12,0	11,299435	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576
2023 - DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2022 A TITOLO DI TFR								
Gennaio	15.01-14.02	118,3	0,1	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452
Febbraio	15.02-14.03	118,5	0,3	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355
Marzo	15.03-14.04	118,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000	1,00375000
Aprile	15.04-14.05	118,4	0,2	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Maggio	15.05-14.06	118,6	0,4	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giugno	15.06-14.07	118,6	0,4	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807

Nota: (1) Nuova serie 2015=100



NT+LAVORO

Attività lavorativa sospesa se non viene valutato il rischio calore

Tra i rischi che il datore di lavoro deve valutare c'è quello da stress termico,

come ricordato dall'Inl a fronte delle alte temperature di questi giorni.

di **Antonella Iacopini**

La versione integrale dell'articolo su: **ntpluslavoro.ilsole24ore.com**

Posticipati al 15 settembre gli obblighi di trasparenza

Anac

Sito in tilt per procedura complessa e altro numero di informazioni

**Gianluca Bertagna
Davide d'Alfonso**

Rinvio al 15 settembre prossimo degli obblighi di pubblicazione e trasparenza all'Anac.

Con una nota pubblicata il 17 luglio sul proprio sito (www.anticorruzione.it) l'Autorità comunica che, per agevolare il più possibile le Pubbliche amministrazioni la rilevazione, che inizialmente doveva chiudersi entro il 31 luglio, potrà essere completata entro la metà del mese di settembre.

L'Autorità rileva, quale nota positiva, che a oggi più di 13.500 amministrazioni si sono registrate per poter procedere con la trasmissione dei dati, con 2.000 attestazioni che risultano già completate e 5.500 in corso di compilazione. Cionondimeno, le rilevazioni, già segnalate su questa pagina (si veda il Sole 24 Ore di lunedì 17 luglio), legate alla pubblicazione delle informazioni di trasparenza, hanno comportato un aumento del tempo di compilazione dei propri dati in materia di pubblicazione e trasparenza.

Il nuovo servizio web, denominato "Attestazioni OIV", richiede che ciascun ente effettui una procedura per step, assolutamente inedita. Tutti i soggetti coinvolti devono dapprima procedere alla propria registrazione online attraverso una doppia autenticazione, tanto da parte dell'ente che da parte dell'OIV. Tale fase comporta l'abilitazione degli utenti che saranno successivamente autorizzati a operare sul nuovo portale. Successivamente, le amministrazioni devono provvedere alla compilazione delle schede che riepilogano le verifiche effettuate sul grado di assolvimento degli obblighi previsti, nonché la dichiarazione di attestazione del loro rispetto. Al termine, si potrà giungere alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" del sito istituzionale. Non sorprendentemente, l'elevatissimo numero di utenti chiamati ad accedere al portale e a operare in contemporanea, unito all'articolazione non semplicissima né rapidissima delle fasi da eseguire, ha presto mandato in tilt il sistema.

Anac sottolinea che il differimento del termine viene incontrato, in modo particolare, agli istituti scolastici, che non sono avvezzi a questi tipo di attestazioni, ma il rinvio sembra il benvenuto per tutti i soggetti coinvolti. Lo spostamento al 15 settembre, infatti, concede più tempo innanzitutto per avviare all'affollamento di registrazioni sul sito, che nella fase di profilazione degli enti, in queste prime settimane di operatività, ha creato grosse difficoltà.

L'Autorità rammenta, concludendo il suo comunicato, che l'obbligo riguarda tutte le Pubbliche amministrazioni, ma anche gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malattia fuori comporta se non c'è stata formazione specifica

Lavoro

Non sufficiente adempiere all'obbligo di tutela della salute e informare i lavoratori

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Se il datore di lavoro ha ommesso di svolgere la formazione dei dipendenti sui rischi specifici legati alle mansioni cui sono addetti, i giorni di malattia riconducibili alla nocività delle condizioni di lavoro non sono computabili ai fini del comportamento, neppure se il datore ha adottato le misure necessarie a proteggere la salute dei lavoratori in adempimento al generale obbligo di tutelarne l'integrità psicofisica in base all'articolo 2087 del Codice civile. In questi casi, il licenziamento irrogato dal datore conteggiando anche tali assenze risulta illegittimo (con ordine di reintegrazione sul posto di lavoro e risarcimento del danno in base all'articolo 18 della legge 300/1970).

Queste conclusioni sono state raggiunte dalla Corte d'appello di Messina (sentenza del 13 giugno 2023, relatore Conti) in relazione alla controversia promossa da una fisioterapista licenziata per superamento del periodo massimo di malattia. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento asserendo che dal periodo di comportamento dovevano essere sottratti 57 giorni in cui l'assenza era riconducibile alla patologia del tunnel carpale sviluppata a causa del sollevamento dei pazienti immobilizzati cui era addetta.

Accolta nella fase sommaria del rito Fornero, la domanda era stata

rigettata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sul rilievo che, benché le assenze fossero imputabili a uno stato di malattia riconducibile alle mansioni, il datore di lavoro aveva adempiuto all'obbligo di salvaguardia della salute secondo l'articolo 2087 del Codice civile.

La Corte d'appello ribalta questa decisione, osservando che l'obbligo di formazione contro il rischio professionale (previsto dall'articolo 37 del Dlgs 81/2008) costituisce un passaggio insostituibile e la sua omissione impedisce di conteggiare i 57 giorni di assenza nel periodo di comportamento.

Ad avviso del collegio, non è neppure sufficiente che il datore abbia assolto all'obbligo di informazione sui rischi generali insiti nelle lavorazioni aziendali e su quelli specifici legati alle singole attività cui i lavoratori sono addetti, perché la formazione ha una finalità ulteriore che si integra con gli obblighi informativi. Mentre le informazioni offrono al lavoratore il necessario bagaglio di conoscenze sui temi della salute e sicurezza, la formazione consente di tradurre queste nozioni sul piano operativo. In altre parole, «la prima costituisce dunque la cornice indispensabile per rendere la seconda».

La formazione deve, peraltro, rispondere a specifici canoni di adeguatezza, richiedendosi al datore di assicurare che i lavoratori ricevano un insegnamento ritagliato sugli specifici rischi insiti nelle mansioni di ciascuno. In questo contesto, il mancato adempimento datoriale dell'obbligo di formazione adeguata sui rischi per la salute impedisce di tener conto dei giorni di assenza nel conteggio del periodo massimo di malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vincolo non impedisce al creditore di dimostrare che la vendita è simulata

Cassazione

Il gravame va considerato inesistente al pari del trasferimento fittizio

Angelo Busani

Se un debitore, mediante atto simulato, trasferisce la proprietà di un bene che gli appartiene, con l'intento di sottrarlo al pignoramento del suo creditore, quest'ultimo può far dichiarare la simulazione anche se l'acquirente abbia impresso, sul bene, un vincolo di destinazione, come può essere, ad esempio, quello derivante da un trust o da un atto di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, e anche se tale vincolo di destinazione sia stato trascritto nei Registri immobiliari.

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 16313/2023), la trascrizione è bensì una forma di pubblicità dichiarativa, preordinata a rendere opponibile ai terzi l'atto che ne è oggetto, ma non è un'operazione idonea ad attribuire all'atto trascritto una validità e una efficacia di cui l'atto oggetto di trascrizione sia di per sé privo.

Infatti, il contratto di compravendita stipulato tra un venditore e un acquirente con l'accordo che si tratta di un atto da qualificare come caratterizzato da simulazione assoluta (vale a dire un atto che esiste dal punto di vista formale, ma che i contraenti considerano, nei loro rapporti, come se non fosse mai stato stipulato), è del tutto privo di efficacia, nonostante le sue appa-

renze esteriori: in altri termini, è un atto che non provoca la fuoriuscita del bene "compravenduto" dalla sfera giuridica del venditore e il suo ingresso nella sfera giuridica dell'acquirente.

Vi è quindi l'interesse del creditore del venditore apparente a dimostrare la simulazione e quindi la perdurante appartenenza, in capo al venditore/debitore, del bene, al fine, dichiarata la simulazione, di sottoporre il bene a pignoramento e, quindi, a esecuzione forzata.

Si pone però un ulteriore problema da risolvere se il soggetto che ha simulato l'acquisto a sua volta sottopone il bene formalmente acquistato a un gravame pregiudizievole per le ragioni del venditore, quale può essere quello derivante dall'apposizione di un vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile (oppure al vincolo di un trust, il quale, come noto, è un esempio di vincolo di destinazione tra i più importanti del nostro ordinamento).

La Cassazione smonta, dunque, questa possibile "strategia", decidendo che se un atto (quale la compravendita simulata) non produce effetti e, cioè, non produce l'effetto di rendere l'acquirente proprietario del bene compravenduto, allora la mancata produzione di questo effetto impedisce di considerare opponibile al creditore del venditore il vincolo con il quale l'acquirente abbia gravato il bene oggetto di acquisto simulato. Questo vincolo, infatti, non ha senso appunto perché impresso da un soggetto privo, in quanto non proprietario del bene per averlo acquistato solo simulatamente, del potere di originarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA